

25216/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE



UDIENZA PUBBLICA

DEL 06/02/2008

SENTENZA

N. 00285 /2008

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott. ALTIERI ENRICO	PRESIDENTE	
1.Dott.GRASSI ALDO	CONSIGLIERE	REGISTRO GENERALE
2.Dott.MANCINI FRANCO	"	N. 027970/2007
3.Dott.SENSINI MARIA SILVIA	"	
4.Dott.SARNO GIULIO	"	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ORDINANZA

sul ricorso proposto da :

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1) PAOLINO DOMENICO | N. IL 01/09/1955 |
| 2) SGHERZI VINCENZO | N. IL 15/02/1968 |

avverso SENTENZA del 30/03/2006

TRIB.SEZ.DIST.

di RODI GARGANICO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MANCINI FRANCO

Udito il Procuratore Generale in persona del *dott. Pasquale Guglielmo*

che ha concluso per *il rigetto del ricorso*.

Udito, per la parte civile, l'Avv.

Udit i difensor Avv.

Svolgimento del processo

Con sentenza del 30.3.2006 il tribunale di Lucera sede distaccata di Rodi Garganico ha condannato Paolino Domenico e Sgherzi Vincenzo alla pena di euro 600,00 di ammenda ciascuno in quanto ritenuti colpevoli di avere introdotto, essendo privi della prescritta autorizzazione, armi da sparo all'interno del parco del Gargano (in tal modo realizzando la violazione degli art. 11 co. 3 lett. f) e 30 co. 1 della legge 394/1991).

Avverso la sentenza i due imputati hanno proposto personalmente ricorso per cassazione con atti distinti ma di contenuto uguale deducendo con un primo motivo violazione di legge in quanto il giudicante aveva proceduto alla revoca dell'unico teste della difesa al di fuori delle condizioni e dei presupposti che giustificano tale provvedimento.

Precisano che non si era formato sulle circostanze sulle quali il teste era chiamato a riferire un quadro probatorio tale da fare ritenere superflua la sua deposizione.

Il teste dell'accusa infatti si era limitato a dichiarare – è la loro tesi - che i due imputati essendo del luogo ben sapevano di trovarsi in area protetta mentre il teste della difesa avrebbe riferito sulle modalità dell'incontro con il verbalizzante e sul fatto che la contravvenzione non fu contestata immediatamente ma solo in un secondo momento, dopo che lo stesso verbalizzante aveva proceduto a localizzare il punto in cui aveva sorpreso i due cacciatori.

Anche sotto tale profilo il teste della difesa – teste oculare - avrebbe potuto fornire un contributo decisivo, considerata la totale assenza di perimetrazione del parco e di cartelli indicatori.

Anche la motivazione dell'esclusione del teste, ad avviso dei ricorrenti, è palesemente illegittima in quanto fondata sulla sola circostanza che il teste medesimo non fosse del posto.

Motivi della decisione

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

Occorre in primo luogo precisare come sia del tutto irrilevante, contrariamente all'avviso espresso dai ricorrenti, che il parco de quo fosse privo della tabellazione perimetrale e di appositi cartelli indicanti il divieto di attività venatoria.

I parchi nazionali quale quello di cui trattasi, infatti, sono istituiti e delimitati con appositi provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta ufficiale

Y. M. S.

e ad essi non si applica dunque la diversa disciplina – comportante l'obbligo di tale tabellazione – di cui all'art. 10 della L. 157/1992, contenente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio (cfr. in tal senso fra molte altre Cass. Sez. III, n. 10616 del 2006 Rv 210516).

Peraltro gli stessi ricorrenti mostrano di ben conoscere questa realtà normativa (come chiaramente emerge ad esempio dalla lettura della pag 8 del ricorso Paolino) e ciò nonostante insistono sulla mancanza di perimetrazione dell'area protetta e sulla incertezza in ordine ai confini del parco manifestata dallo stesso verbalizzante - il comandante della Stazione della Guardia forestale - il quale proprio per tale ragione non avrebbe avuto sin da subito la consapevolezza che i due imputati cacciassero all'interno della zona protetta.

E tuttavia gli stessi ricorrenti non negano, in definitiva, che il fatto sia avvenuto all'interno del parco limitandosi a sostenere che lo sconfinamento da parte loro era avvenuto in assoluta buona fede.

La circostanza però è del tutto irrilevante posto che si versa in materia contravvenzionale dove basta la colpa per integrare la fattispecie (e nel caso in esame è incontrovertibile che i due cacciatori versassero in colpa posto che, come nota la impugnata sentenza, erano i guardiani di un campino inserito per gran parte nel parco naturale).

Orbene, dato questo contesto, appare non censurabile la motivata decisione del giudice di revocare l'ammissione del teste della difesa dal momento che esso in nulla avrebbe potuto modificare una situazione probatoria che indicava senza ombra di dubbio una precisa responsabilità dei due imputati, sorpresi in atteggiamento venatorio all'interno del parco naturale senza che per le ragioni appena dette potesse in alcun modo rilevare che lo sconfinamento dentro la zona protetta fosse eventualmente avvenuto per mera colpa (cfr. sul punto tra altre Cass. Sez. VI n. 13792 del 1999 Rv 215281, nella quale si chiarisce in primis che il potere del giudice di revoca dell'ammissione delle prove disciplinato dal comma 4 dell'art. 495 c.p.p. è ben più ampio di quello concernente l'ammissione delle prove stesse ed in secondo luogo che l'esercizio del potere di revoca della prova superflua non è censurabile da parte della Corte Suprema allorché il giudice abbia adeguatamente motivato la propria decisione (come nella specie è

puntualmente avvenuto) in relazione al materiale probatorio già raccolto e valutato.


Consegue al rigetto del ricorso la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali come meglio specificato nel dispositivo che segue.

PQM

rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6.2.2008.

Il consigliere estensore



Il Presidente

